



COMUNE di STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Area Amministrativa
Servizi alla persona



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'ANNO 2020 indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98.

Premesso che con determina n. 103 del 26.03.2020 è stato approvato il bando e relativa modulistica per l'accesso ai contributi cui sopra;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE
AMMINISTRATIVA**

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino alla data **del 17 luglio 2020 ore 13,00**, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per l'anno 2020 fino ad esaurimento del fondo regionale.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge n. 244/2016 "Proroga e definizione di termini", articolo 5 comma 3 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

*essere cittadino italiano residente nel Comune di STAZZEMA e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

*essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno, residente nel comune di Stazzema e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

*essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea a condizione che il richiedente sia in possesso del certificato storico di residenza senza interruzione da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Toscana (vedi art. 11 comma 13 DL 112/2008 convertito in legge 133/2008). Tali cittadini dovranno elencare tutti i comuni e le Province di residenza- senza interruzioni – precedenti alla residenza attuale. Almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale, esercitare una regolare attività lavorativa oppure essere iscritto nelle liste di collocamento;

B) RESIDENZA

Residenza anagrafica nel Comune di Stazzema nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

C) TITOLARITA' DI CONTRATTO LOCATIVO

*essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del comune di Stazzema, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di registro, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R.T. 96/96 e sue modifiche ed integrazioni e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,;

*non essere assegnatario di alloggio ERP. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel corso del 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio; con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se sussiste una situazione di morosità alla data di presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti (TARI).

D) ASSENZA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI E/O TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

a) non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1- A/8 – A/9 come indicato dall'art.1, comma 2 legge 431/1998;

b) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati

ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019; **In caso di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobile ad uso abitativo di uno o più componenti il nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta;**

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

NOTA BENE: i cittadini di paesi aderenti all'unione europea (Italia esclusa) ed i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese.

La certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine SE NON disponibile all'atto della domanda di contributo affitto va inderogabilmente presentata entro il 14/07/2018- .

LA MANCATA ESIBIZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE DELLA DOMANDA.

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile);

Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non possesso di proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2018. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

d) le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E) SITUAZIONE ECONOMICA

a) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

b) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

c) presentazione certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e

integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

d) presentazione certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **FASCIA "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (pari a €13.391,82) punto 1.1 Circolare INPS n°147 del 11.11.2019.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

- **FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l'importo di € **28.770,41**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (Limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R. 628/2009).

2) essere in possesso di certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € **28.770,41**;

Non sono ammessi soggetti che presentino dichiarazione ISE superiore a € **28.770,41**;

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11, L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle Graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette Graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" o comunque un reddito inferiore all'importo annuo del canone di locazione pagato, è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore oppure verifica da parte degli uffici comunali di reddito congruo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione registrato, al netto degli oneri accessori.

1) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Stazzema o nei Comuni limitrofi.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2

persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella "A" allegata alla L.R. n. 96/96 e sue modifiche ed integrazioni;

2) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia calcolato secondo la tabella "A" L.R.T. 96/96 e sue modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ex art. 4 D.P.R. 223/89 alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto stabilito nell'art.1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n°221.

In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e a suo carico ai fini della certificazione ISE/ISEE.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente è fiscalmente a carico.

Per il coniuge non legalmente separato e il convivente more uxorio anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione.

In caso di separazione legale del richiedente dovranno essere indicati gli estremi di omologazione, da parte del Tribunale, della sentenza di separazione.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può autocertificare i requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e

47 DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) fino ad e) dell'art. 2 comma 2 del presente bando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente Bando a seguito del DL. 244/2016 art. 5 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

La domanda, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dei seguenti documenti:

- a) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- b) documentazione attestante la registrazione per l'anno in corso del contratto di locazione ovvero l'opzione della cedolare secca corredata da copia del documento d'identità del proprietario;
- c) copia dell'eventuale separazione coniugale specificando l'eventuale assegno di mantenimento dei figli. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali;
- d) nei casi di dichiarazione "ISE zero" o importo inferiore al canone di locazione è necessario

allegare dichiarazione del soggetto che presta aiuto economico seguendo le modalità riportate all'art. 5 punto 4;

e) i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non posseggono alloggi nel loro Paese di origine. Nel caso di proprietà pro-quota di alloggio, dovrà essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio, tradotti in italiano secondo le forme di legge, rilasciata dalle Autorità del Paese di origine oppure da Consolato o Ambasciata.

Nel caso in cui i partecipanti siano già in possesso di tale certificazione, possono riutilizzarla a patto che la data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando;

f) eventuale certificazione del riconoscimento ai sensi della L. 104/92, per i casi di portatori di handicap;

g) eventuale certificazione del riconoscimento di invalidità, per i casi di familiari affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;

h) I cittadini extracomunitari devono indicare gli estremi dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;

i) i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea dovranno inoltre autocertificare, la regolarità di soggiorno sul territorio nazionale;

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art.4

Termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Stazzema, entro il **17 luglio 2020 ore 13,00**, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Stazzema nei giorni di apertura al pubblico o per posta a mezzo raccomandata A.R presso lo stesso indirizzo o attraverso posta certificata all'indirizzo comune.stazzema@postacert.toscana.it

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto (che dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo familiare di appartenenza).

Le domande, che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide al fine della partecipazione al presente bando;

Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda sono disponibili, oltre che sul

sito del Comune di Stazzema (www.comune.stazzema.lu.it), sull'albo pretorio on line per l'intera durata della pubblicazione, presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Stazzema .

Art.5

Formazione e pubblicazione della graduatoria, priorità, punteggi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione e rientranti in una delle condizioni di cui al presente bando sono collocati in un'unica graduatoria comunale distinti in fascia A e fascia B.

Nell'ambito della fascia A i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/reddito (con arrotondamento alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Nell'ambito della fascia B, i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- A. presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni; punti 1;
 - B. presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità pari almeno al 67% o di portatori di handicap grave (L. 104/92).....punti 1;
 - C. nucleo familiare monogenitoriale con minori a caricopunti 1
- a) Formazione della graduatoria generale.

- Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria, formulata secondo le fasce di priorità e l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio è possibile proporre ricorso in opposizione.

Entro i successivi 15 giorni il responsabile dell'area approverà la graduatoria definitiva, che ha validità per l'anno 2020.

La pubblicazione della graduatoria, è effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati.

L'erogazione del non potrà essere inferiore ad € 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa;
Il limite cui sopra è da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Art.6

Esclusione dal bando

Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti e le condizioni richiesti dal bando. Le stesse dovranno essere accompagnate da idonea attestazione ISE/ISEE, non scaduta, calcolata sulla base dei redditi dell'anno 2018.

Art. 7

Erogazione del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato sul valore ISE, ed è così calcolato:

- a. per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00 annui.

Il contributo ha durata annuale, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi entro 20 giorni dal decesso ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo; per quelle superiori verranno conteggiati i giorni effettivi di locazione.

Il contributo, decorre dal 1° gennaio 2020 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

L'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a decorrere dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. E' altresì causa di decadenza al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di alloggio

ERP.

Art. 8 **Modalità di liquidazione del contributo**

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Stazzema.

L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100%,- secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Stazzema ed il numero dei beneficiari.

Ai sensi della circolare n. 1/2006 della Regione Toscana nel caso che dalle ricevute di pagamento si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante

L'Amministrazione provvederà di norma ad erogare, secondo criteri che saranno successivamente specificati, il contributo con un primo acconto relativo ai canoni di locazione versati nel primo semestre e provvedendo a saldare la differenza, relativa ai canoni del secondo semestre, in un momento successivo, allorché avrà a disposizione l'intero ammontare delle risorse del Fondo che le saranno state assegnate da parte della Regione Toscana.

Il contributo sarà erogato, previa presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi al semestre precedente:

- a mano all'Ufficio Sociale in orario di apertura al pubblico;
- a mano o per posta a mezzo A.R. all'Ufficio Protocollo Comune di Stazzema,

P.zza Europa, 6 Pontestazzemese.

Ciò entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 pena la decadenza dal relativo beneficio.

In caso di mancanza di ricevute entro i termini prescritti, l'Amministrazione non procederà al pagamento della relativa mensilità.

Art. 9 **Morosità del conduttore**

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, al locatore dell'immobile.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia di un documento del dichiarante), nella quale il locatore/creditore elenchi i canoni non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino alla pubblicazione del bando relativo all'erogazione dei contributi regionali anno 2020. Il locatore dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

Art. 10 **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 11 **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e ai relativi decreti, alla L.R.T. 96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla Delibera G.R.T. n.265 del 06/04/2009.

F.to Il Responsabile Area Amministrativa/Servizi alla Persona
Guidi Enzo